

COMUNE DI LEGNARO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE,
ASSOCIAZIONI, ENTI PRIVATI E
PUBBLICI**

approvato con atto di C.C. n. 05 del 11/02/2021

in vigore dal 13/03/2021

COMUNE DI LEGNARO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ASSOCIAZIONI, ENTI PRIVATI E PUBBLICI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 11/02/2021)

INDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Articolo 1 – Oggetto..... | 3 |
| Articolo 2 – Destinatari..... | 3 |
| Articolo 3 – Tipo di provvidenze e tipologia degli interventi..... | 4 |
| Articolo 4 – Contributi ordinari e straordinari per l'attività..... | 5 |
| Articolo 5 – Contributi per la promozione di singole iniziative..... | 6 |
| Articolo 6 – Modalità di erogazione..... | 8 |
| Articolo 7 – Modalità di rendicontazione dei contributi economici..... | 8 |
| Articolo 8 – Revoca del contributo e sostegno..... | 9 |
| Articolo 9 – Responsabilità..... | 9 |
| Articolo 10 – Pubblicità e trasparenza..... | 9 |
| Articolo 11 – Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento..... | 10 |
| Articolo 12 – Entrata in vigore..... | 10 |

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Legnaro favorisce un sistema sociale – associativo – culturale – sportivo, integrato fra soggetti pubblici e privati, nel quale le libere forme associative, in particolare gli enti del terzo settore (ETS), sono protagonisti indispensabili dello sviluppo e della promozione del tessuto territoriale e del benessere dell'intera comunità.
2. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte dell'Ente sono disciplinati dal presente regolamento, secondo l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ssmiii., assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse pubbliche destinate al conseguimento delle utilità come descritte al comma 3.
3. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune può, compatibilmente con la disponibilità delle risorse di bilancio, avvalersi della concessione di benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie, collaborazioni dirette di vario genere, uso di locali, spazi pubblici e attrezzature comunali ecc. che, pur comportando per il Comune un onere, o un mancato introito, di qualsivoglia natura, genere o consistenza, possono assicurare:
 - la promozione della solidarietà sociale e del volontariato;
 - la promozione della cultura e delle attività culturali in genere, dei beni artistici e tradizionali;
 - la promozione dei principi e dei valori della Costituzione, diffusione della dimensione universale della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della cooperazione nazionale ed internazionale;
 - la promozione della socialità, soprattutto per le fasce fragili della popolazione;
 - la promozione della pratica dello sport e dell'attività motoria, del benessere psico-fisico in generale;
 - lo sviluppo delle libere forme associative e di attività ricreative del tempo libero;
 - la promozione del territorio, del tessuto locale e delle proprie peculiarità e specialità;
 - la promozione della tutela ambientale, della sostenibilità ambientale e di tutti i temi afferenti al rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.
4. La concessione di benefici economici e agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie, collaborazioni dirette di vario genere, uso di locali, spazi pubblici e attrezzature comunali è disciplinata dal presente regolamento, unitamente agli altri atti del Comune di Legnaro nei quali il presente documento è richiamato.

Articolo 2 – Destinatari

1. Sono destinatari di quanto è previsto all'art. 1:
 - a) i soggetti iscritti all'Albo comunale delle Associazioni;
 - b) i soggetti aventi i requisiti per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni, con sede nel territorio comunale di Legnaro ovvero in altri comuni a condizione che l'attività sociale o l'iniziativa sia svolta nel territorio comunale di Legnaro o presenti contenuti direttamente legati al Comune e/o alla comunità di Legnaro e rivesta caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolge;

- c) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione e del territorio legnarese o direttamente legati al Comune e/o alla comunità di Legnaro;
 - d) le cooperative e le imprese sociali iscritte al Registro degli Enti del Terzo Settore il cui oggetto sociale comprenda lo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;
 - e) le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16/02/1990 e del Decreto legislativo n. 207/2001;
 - f) le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 17, lettera c) L.289/2002.
2. Non sono destinatari di quanto è previsto all'art. 1 di questo regolamento:
- a) le persone fisiche;
 - b) gli ordini professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;
 - c) le associazioni di datori di lavoro;
 - d) le organizzazioni sindacali;
 - e) i partiti, le formazioni e le associazioni con finalità di partecipazione alla vita politica;
 - f) le associazioni di rappresentanza di categorie economiche;
 - g) i gruppi di vicinato, i comitati di assistenti civici, le associazioni di osservatori volontari di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della Legge n. 94/2009 e tutte le organizzazioni il cui scopo sia costituito in attività condizionate ad iscrizioni e/o autorizzazioni del Ministero dell'Interno ovvero all'affiancamento alle forze dell'ordine.
3. Sono esclusi dalla concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento i soggetti che avendo in precedenza richiesto contributi non abbiano presentato regolare rendicontazione o non abbiano realizzato l'iniziativa, se non per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto.

Articolo 3 – Tipo di provvidenze e tipologia degli interventi

1. I benefici e contributi concedibili ai soggetti indicati all'articolo 2, consistono in:
 - a. contributi ordinari per l'attività associativa;
 - b. contributi straordinari per l'attività sociale/associativa;
 - c. contributi per la promozione di singole iniziative.
2. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:
 - a. contributi economici;
 - b. benefici, diversi dalle erogazioni di danaro mediante:
 - uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
 - uso di servizi forniti dal comune (ivi compresi la collaborazione tecnica del personale, con utilizzo di mezzi e attrezzature dell'Ente) a titolo gratuito;
 - uso di spazi, aree e locali comunali per specifiche iniziative, a titolo gratuito;
 - premi di rappresentanza;
 - promozione pubblicitaria e comunicazione, anche mediante stampa di manifesti e spedizione di inviti, e altre attività di promozione delle iniziative in oggetto;
 - utilizzo gratuito delle utenze pubbliche e dell'Ente.

Articolo 4 – Contributi ordinari e straordinari per l'attività

1. I contributi ordinari per l'attività associativa sono finalizzati a sostenere il tessuto associativo del territorio di Legnaro e sono riservati ai soggetti iscritti all'Albo comunale delle Associazioni.
2. I contributi ordinari per l'attività associativa sono erogati:
 - a) annualmente con apposito avviso e sulla base di criteri approvati, con relativa pesatura, dalla Giunta Comunale tra i seguenti:
 - a. anni di iscrizione ininterrotta all'Albo delle Associazioni del Comune di Legnaro;
 - b. numero dei soci iscritti all'associazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c. numero di attività sociali e non destinatarie di contributi specifici attuate nell'anno precedente;
 - d. professionalità e formazione specifica di soci/associati/aderenti operanti a titolo gratuito e impegnati nell'attività ordinaria e/o nelle iniziative non destinate di contributi specifici;
 - e. numero di cittadini e potenziali fruitori che sono coinvolti nell'attività sociale e/o iniziative svolte;
 - f. valutazione di eventuali altri benefici e contributi concessi dall'Amministrazione Comunale;
 - g. rispondenza dell'iniziativa con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità sociale, culturale, formativa, sportiva, ambientale, di promozione del territorio e della comunità locale;
 - h. identificazione dei soggetti beneficiari delle attività con particolare attenzione ai soggetti socialmente più fragili, ad esempio la fascia d'età 0-18 anni e over 65, soggetti diversamente abili o in difficoltà socio-economiche;
 - i. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività;
 - j. originalità e innovazione delle attività;
 - k. altre valutazioni che possono essere riportate nell'atto di Giunta.
 - b) sulla base di apposite convenzioni finalizzate a regolare rapporti tra Comune di Legnaro e soggetti beneficiari per fini di sussidiarietà orizzontale, con finalità e determinazione economica proporzionale approvate dalla Giunta Comunale. La convenzione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a. la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - c. l'entità del sostegno economico assegnato all'ente convenzionato per l'attività svolta;
 - d. l'entità del contributo economico liberamente assegnato all'ente convenzionato per l'attività di promozione svolta;
 - e. gli spazi, materiali, strutture, mezzi di proprietà comunale assegnati e la relativa gestione delle spese ordinarie;
 - f. la modalità di gestione delle eventuali spese straordinarie;
 - g. l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;

- h. riserva al Comune il potere di vigilanza e controllo, anche a consuntivo.
3. I contributi straordinari per l'attività sociale/associativa sono riservati ai soggetti iscritti all'Albo comunale delle Associazioni e ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 2 e sono finalizzati a:
- a. proteggere i beneficiari individuati tra i soggetti iscritti all'Albo comunale delle Associazioni ai fini del superamento di gravi difficoltà dovute a motivazioni contingenti esterne ed oggettive;
 - b. promuovere e sostenere un particolare ambito di attività sociale per l'attuazione di politiche socio-economiche rivolte al territorio comunale;
 - c. sostenere specifiche iniziative di aiuto, di promozione, di sostegno e supporto, di solidarietà, anche internazionale o d'interesse generale;
- e sono approvati dalla Giunta comunale sulla base di analisi del contesto socio-economico territoriale e/o delle consultazioni di cui all'articolo 51 dello Statuto comunale, secondo le modalità indicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale.
4. Le misure di intervento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 non possono essere erogate ai medesimi soggetti con riguardo allo stesso anno di riferimento. Gli interventi di cui al comma 3 sono compatibili con le misure di cui al comma 2.

Articolo 5 – Contributi per la promozione di singole iniziative

1. I contributi per la promozione di singole iniziative sono finalizzati a sostenere specifiche iniziative negli ambiti culturale, sociale, educativo e formativo, sportivo, di promozione dei valori della pace, di tutela dei diritti umani, di promozione della cooperazione internazionale, dei valori costituzionali e dell'ordinamento giuridico nonché delle finalità proprie delle Istituzioni italiane e delle Organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, della protezione dell'ambiente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. Le condizioni territoriali e di destinazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere derogate per la concessione dei contributi di cui al presente articolo qualora gli stessi siano destinati a sostegno di operazioni di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di solidarietà anche internazionale.
4. I contributi per la promozione di singole iniziative sono erogati:
 - a) su istanza di parte, con le modalità di cui al successivo comma 5, ed approvati dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rispondenza dell'iniziativa con le finalità indicate nel precedente art. 1 e grado di utilità sociale, culturale, formativa, sportiva, ambientale, di promozione del territorio e della comunità locale;
 - b. sostenibilità tra rilevanza del soggetto richiedente e dell'iniziativa proposta, anche in funzione della portata e valenza dell'iniziativa: locale, regionale, nazionale, internazionale;
 - c. numero di potenziali fruitori;
 - d. identificazione dei soggetti beneficiari con particolare attenzione ai soggetti socialmente più fragili, quale la fascia d'età 0-18 anni e over 65, soggetti diversamente abili o in difficoltà socio-economiche;
 - e. grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività;

- f. originalità e innovazione della proposta di attività;
 - g. rapporto tra spesa prevista e contributo richiesto;
 - b) su individuazione da parte dell'Amministrazione, anche mediante manifestazione pubblica di interesse, di un soggetto per la gestione di una specifica iniziativa/attività.
5. Il soggetto che intende ottenere un contributo o qualsiasi altro beneficio, deve preliminarmente presentare domanda al Comune secondo le modalità indicate sull'apposita sezione del sito web istituzionale, indicando le seguenti informazioni aggiornate:
- a) denominazione ed (eventuale) sigla, sede legale e (eventuale) sede operativa, inquadramento nel quadro normativo di riferimento, natura giuridica, codice fiscale ed (eventuale) partita IVA, PEC (ovvero PEC del legale rappresentante), email di riferimento del sodalizio, numero di telefono di riferimento del sodalizio;
 - b) dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) del legale rappresentante e del suo sostituto secondo quanto previsto dallo statuto del sodalizio ovvero di altro referente locale con individuazione del ruolo riconosciuto;
 - c) (eventuale) numero di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni, a registri regionali e/o nazionali e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - d) il tipo e l'entità del contributo richiesto;
 - e) (eventuale) richiesta dell'anticipazione di un acconto sull'erogazione del contributo economico;
 - f) (eventuale) ammontare e tipologia di benefici, sovvenzioni e vantaggi di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, e/o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
 - g) (eventuale) per la realizzazione di una iniziativa soggetta alla S.I.A.E. ed all'E.N.P.A.L.S., l'impegno, a corrispondere quanto dovuto;
 - h) link di collegamento a: sito web, blog pubblico, pagina o profilo pubblico su social network dei quali il sodalizio abbia piena titolarità;
- ed ogni altra dichiarazione e informazione prevista dalla normativa vigente.
6. All'istanza di cui al comma 5 dovranno essere allegati:
- a) (per soggetti non iscritti all'Albo comunale delle Associazioni) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o l'accordo scritto tra le parti costitutivo dell'associazione da cui risultino lo scopo, l'assenza di fini di lucro, l'attribuzione del diritto di voto ai soci/aderenti, l'esclusione della remunerazione delle cariche sociali, gli organi del sodalizio e il potere di rappresentanza loro attribuito;
 - b) relazione descrittiva, programma e materiale informativo/pubblicitario relativi all'iniziativa proposta, con indicazione del territorio di svolgimento, il periodo di realizzazione, gli eventuali contenuti direttamente legati al Comune e/o alla comunità di Legnaro;
 - c) bilancio preventivo dell'iniziativa redatto su apposito modello a disposizione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.
7. I beneficiari assumono l'intera gestione delle iniziative per la realizzazione delle quali dovranno acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo nonché ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione delle iniziative tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che

possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

8. Le misure di cui al presente articolo non possono essere erogate ai soggetti beneficiari di contributi di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) qualora l'iniziativa sia inclusa nelle attività convenzionate.

Articolo 6 – Modalità di erogazione

1. Gli atti di concessione di benefici approvati dalla Giunta comunale individuano altresì le modalità di:
 - a) liquidazione dei contributi economici ordinari e straordinari per l'attività, in unica rata a seguito dell'ammissione al beneficio;
 - b) liquidazione dei contributi economici per la promozione di singole iniziative, che potrà essere:
 - a. in due rate: la prima di importo deciso in atto di indirizzo, anticipata a seguito della presentazione della domanda di contributo e dell'atto di Giunta di assegnazione; la seconda, pari alla restante quota, alla consegna della rendicontazione prevista dal successivo articolo 7, fino a concorrenza del disavanzo ivi riportato;
 - b. in unica rata posticipata a seguito della presentazione della rendicontazione del contributo, fino a concorrenza del disavanzo ivi riportato;
 - c) la determinazione del mancato introito di entrate dell'Ente per concessioni di gratuità d'uso di spazi, aree e locali comunali, utenze qualora soggetti a tariffa;
 - d) le modalità di fruizione di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi, nonché di servizi forniti dal Comune (ivi compresi la collaborazione tecnica del personale, con utilizzo di mezzi e attrezzature dell'Ente), sentiti i Settori interessati;
 - e) la tipologia e la quantificazione dei premi di rappresentanza;
 - f) la modalità di promozione pubblicitaria e comunicazione nonché l'eventuale sostenimento di oneri per stampa di manifesti e spedizione di inviti e/o altre attività di promozione delle iniziative in oggetto.
2. I provvedimenti di concessione sono attuati con atti amministrativi di competenza dei Settori interessati.
3. Nei confronti dei soggetti per i quali emergano inadempimenti nei rapporti con il Comune o altra Amministrazione Pubblica, il Comune di Legnaro, anche in nome e per conto di istituzioni terze, applica l'istituto della rivalsa sulle somme concesse a compensazione delle somme dovute.

Articolo 7 – Modalità di rendicontazione dei contributi economici

1. Per ottenere l'erogazione dei contributi economici per la promozione di singole iniziative il beneficiario presenta il rendiconto consuntivo dell'iniziativa approvata, riportante tutte le spese sostenute e le entrate relative, redatto su modello a disposizione sull'apposita sezione del sito web istituzionale e corredato di copia della documentazione fiscale e non fiscale intestata al beneficiario relativa alle voci di entrata e di spesa inseriti nel rendiconto.
2. La mancata presentazione del rendiconto consuntivo, o del bilancio anche provvisorio, costituiscono elemento ostativo alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici a favore del soggetto richiedente. Nel caso di contributo anticipato, il soggetto dovrà restituire al Comune quanto percepito.

3. Non potranno in ogni caso essere considerate ai fini della richiesta di contributo le spese a carico del richiedente per compensi, anche parziali o sotto qualsiasi forma, di prestazioni rese dai propri associati o aderenti, se non per rimborso spese documentate necessarie allo svolgimento della specifica attività.
4. Il Comune si riserva la potestà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

Articolo 8 – Revoca di contributi e benefici

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso, fatti salvi i casi di forza maggiore che impediscano la realizzazione di attività per le quali siano già state affrontate spese, nel qual caso il contributo è proporzionalmente ridotto e diretto a coprire le spese già sostenute;
 - b) realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio, senza accordo con l'Amministrazione;
 - c) mancata presentazione della documentazione di rendiconto richiesta;
 - d) gravi inadempienze da parte del soggetto proponente;
 - e) mancato rispetto delle finalità di cui all'art. 1 e al presente regolamento, durante lo svolgimento delle attività;
 - f) mancata pubblicazione sul sito web, blog pubblico, pagina o profilo pubblico su social network dei quali il sodalizio abbia piena titolarità dell'ammontare del contributo e dei benefici singolarmente ricevuti dal Comune di Legnaro, nel rispetto dei limiti di legge;
 - g) in caso di ragioni di necessità, urgenza, uso improprio, mancato uso dei benefici concessi nonché mancata collaborazione con l'Ente e la cittadinanza.

Articolo 9 – Responsabilità

1. Il Comune di Legnaro è escluso da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'attività dei sodalizi e delle iniziative da essi organizzate e promosse, nei riguardi degli organizzatori, nei riguardi dei fruitori, nei confronti di terzi, fatta salva la compartecipazione espressamente disposta in atti comunali.
2. Il Comune, altresì, rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo.

Articolo 10 – Pubblicità e trasparenza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1 e 2 del DPR n.118/2000 e ssmmii., per tutti i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, è pubblicata la documentazione amministrativa che assegna il contributo, che sarà posta in libera consultazione attraverso il sito informatico dell'Ente alla sezione "amministrazione trasparente".
2. Gli atti di concessione di cui al presente regolamento sono pubblicati, a norma dell'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale.
3. Detto obbligo di pubblicazione riguarda i provvedimenti attributivi di un vantaggio economico di importo superiore a mille euro complessivamente in capo al medesimo soggetto beneficiario e ne costituisce condizione legale di efficacia.

4. Nella pubblicazione, da effettuarsi nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, debbono essere indicati:
 - a. il nome del soggetto beneficiario;
 - b. l’importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c. la norma o il titolo dell’attribuzione;
 - d. l’ufficio e il responsabile del procedimento;
5. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei contributi, agevolazioni economiche, vantaggi, sussidi, quando da tali dati sia possibile ricavare informazioni e dati sensibili.
6. Il beneficiario pubblica sul proprio sito web istituzionale l’ammontare del contributo e dei benefici singolarmente ricevuti, ai sensi della Legge 124/2017 (art. 1 commi 125-129).

Articolo 11 – Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Non ricadono nell'applicazione del presente regolamento i contributi, sovvenzioni e altre forme di agevolazione di natura socio-assistenziale e con finalità diverse di cui all'articolo 1, ricadenti nella disciplina di altri Regolamenti ed atti comunali, anche di natura contrattuale.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla eseguibilità della delibera di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15/12/2016.